APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA IL 13 FEBBRAIO 1939-XVII

Art. 8

Alle ditte germaniche, rispettivamente al loro rappresentante in Italia, viene concesso un termine di un anno, dal giorno dell'entrata in vigore del presente accordo, per la presentazione delle domande di registrazione delle specialita' medicinali di origine e provenienza germanica che si trovano attualmente sul mercato italiano.

Finche' non intervenga la decisione in merito ad una domanda di registrazione, la specialita' medicinale stessa non sara' sottoposta al alcuna limitazione.

Versione in vigore dal 6 luglio 1939, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Germania il 13 febbraio 1939-XVII
Estremi	Legge 15 maggio 1939, n. 831
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-di-carattere-commerciale-stipulati-in-roma-1939/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it